



VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato da ultimo dal d.lgs. 27 ottobre 2001, n. 150;

VISTA l'ipotesi di CCNL relativa ai Segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008-2009, sottoscritta il 2 dicembre 2010;

VISTA la comunicazione con la quale, in data 8 febbraio 2011, sono state convocate le Sezioni riunite in sede di controllo per il giorno 16 febbraio 2011;

UDITI, in data 9 febbraio 2011 gli esperti designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001;

TENUTO conto delle valutazioni del Nucleo tecnico "Costo del lavoro" contenute nel rapporto n. 2011-01;

UDITI i relatori Cons. Mario Nispi Landi e Cons. Cinzia Barisano;

#### DELIBERA

di certificare positivamente l'attendibilità della quantificazione dei costi derivanti dall'ipotesi di accordo in epigrafe e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio a condizione che, in sede di sottoscrizione del contratto collettivo venga inserito, così come espressamente chiesto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, un ulteriore comma all'art. 4, che chiarisca che *"il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione di posizione, di cui all'art. 3, comma 5, dell'ipotesi di accordo non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio comunque denominati anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335"*;

Nell'allegato rapporto di certificazione sono contenute le osservazioni e le raccomandazioni delle Sezioni riunite.

#### ORDINA

la trasmissione della presente deliberazione all'Aran, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione (Gabinetto del Ministro e Dipartimento della funzione pubblica), al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato – IGOP, al Ministero dell’Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari comunali e provinciali, all’ANCI e all’UPI.

Il Presidente

f.to Luigi Giampaolino

I Relatori

f.to Cons. Mario Nispi Landi

f.to Cons. Cinzia Barisano

Depositata in Segreteria il 2 marzo 2011

Il Dirigente

f.to Patrizio Michetti

## Rapporto di certificazione

### Ipotesi di CCNL dei segretari comunali e provinciali per il biennio economico 2008-2009.

1. L'ipotesi di accordo in epigrafe, sottoscritta il 2 dicembre 2010 e pervenuta alla segreteria delle Sezioni riunite in sede di controllo il 28 gennaio 2011, riguarda il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo previsto dall'art. 98 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) in servizio alla data del 1° gennaio 2008 o assunti successivamente.

2. Il quadro economico di riferimento per la tornata contrattuale 2008-2009 risulta definito nel protocollo d'intesa, sottoscritto in data 30 ottobre 2008 tra il Governo e le organizzazioni sindacali, con il quale le parti hanno assunto l'impegno ad una rapida chiusura dei contratti sulla base delle risorse indicate nelle leggi finanziarie per il 2008 e il 2009 in modo tale da garantire, a decorrere dal 1° gennaio 2009, incrementi retributivi pari alla somma dei tassi di inflazione programmata indicati nei documenti di programmazione economico-finanziaria quale obiettivo per gli anni di riferimento (3,2% della massa salariale).

Il rispetto della predetta percentuale di crescita salariale è stato, successivamente, reso tassativo dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e rappresenta, dunque, inderogabile parametro di riferimento per la certificazione di compatibilità economico-finanziaria degli oneri contrattuali demandata a queste Sezioni riunite.

In coerenza con il descritto quadro economico, il comitato di settore ha quantificato, nell'atto di indirizzo trasmesso all'Aran in data 21 ottobre 2010, le risorse da destinare agli incrementi retributivi della categoria in un importo pari a 12,22 milioni.

Nell'operare tale quantificazione, il comitato di settore ha preso in considerazione, in linea con le indicazioni più volte formulate da queste Sezioni riunite, la retribuzione media di uscita dal precedente contratto collettivo e i dati relativi alla consistenza degli interessati desunti dal conto annuale per l'anno 2007.

3. Le risorse individuate dal comitato di settore sono state utilizzate interamente per riconoscere incrementi dello stipendio tabellare, suddivisi in tre *tranches* (con decorrenza 1° aprile 2008, 1° luglio 2008 e 1° gennaio 2009), per un importo a regime di 167,51 euro medi lordi mensili.

4. Seppure non espressamente richiamato nell'atto di indirizzo in precedenza citato, va considerato come obiettivo della contrattazione per il biennio economico 2008–2009 l'allineamento dello stipendio tabellare dei segretari con quello dei dirigenti dell'Area II (Regioni e Autonomie locali) - da intendere come completo per gli appartenenti alle fasce A e B e limitato all'80% per quelli di fascia C. Tale obiettivo era stato solo in parte realizzato con il contratto collettivo per il precedente biennio 2006-2007 e rinviato all'esito delle trattative per il successivo rinnovo mediante la sottoscrizione da parte dell'Aran e delle organizzazioni sindacali di una specifica dichiarazione congiunta.

A tal fine l'ipotesi all'esame, in relazione all'impossibilità di completare l'allineamento stipendiale utilizzando esclusivamente le risorse disponibili, prevede (art. 3, comma 5) il conglobamento nello stipendio tabellare di una quota della retribuzione di posizione spettante ai segretari, con una contestuale riduzione di pari valore di tale ultimo emolumento.

Nell'effettuare il conglobamento si è tenuto conto anche dei prevedibili effetti di quanto disposto dall'art. 41, comma 5, del contratto collettivo nazionale relativo al quadriennio 1998-2001, in base al quale gli enti "assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza".

In forza di tale previsione, la riduzione dell'indennità di posizione per finanziare l'allineamento stipendiale avrebbe potuto, in mancanza di adeguati correttivi, essere sostanzialmente vanificata.

Pertanto, al fine di assicurare la neutralità finanziaria del conglobamento, l'art. 3, comma 7, dell'ipotesi all'esame prevede che il citato articolo 41, comma 5, debba essere applicato con riferimento all'importo della retribuzione di posizione spettante ai segretari sulla base del precedente CCNL, sterilizzando in tal modo la riduzione prevista dall'ipotesi all'esame.

Alla luce di tale norma e della dimostrazione contenuta nella relazione tecnica dell'Aran in merito all'invarianza del complessivo incremento retributivo, deve ritenersi superata la richiesta di chiarimenti formulata dal Governo all'Aran in sede di primo esame dell'ipotesi di accordo.

5. Nel valutare conclusivamente la compatibilità finanziaria dell'ipotesi all'esame il Consiglio dei ministri, in data 21 gennaio 2011, ha espresso parere positivo, a condizione che all'articolo 4 dell'ipotesi (Effetti dei nuovi stipendi) "*venga aggiunto un altro comma che chiarisca che il conglobamento nello stipendio tabellare della retribuzione di posizione, di cui all'art. 3, comma 5, dell'ipotesi di accordo non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del*

*trattamento pensionistico e dei trattamenti di fine servizio comunque denominati anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335".*

L'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, prevede, infatti, una maggiorazione del 18% della base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli altri assegni tassativamente indicati dal medesimo articolo, tra i quali non è ricompresa la retribuzione di posizione. La stessa norma sancisce l'inderogabilità della previsione di cui trattasi disponendo espressamente che *"Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile"*.

Incrementi dello stipendio tabellare realizzati attraverso riduzioni del valore di altre componenti della retribuzione potrebbero determinare un aumento della base di riferimento sulla quale applicare la predetta maggiorazione, con conseguente incremento degli oneri a carico del sistema pensionistico, in assenza di una specifica copertura finanziaria.

Nella nota di trasmissione dell'ipotesi di accordo l'ARAN ha assicurato che l'integrazione richiesta dal comitato di settore sarà inserita nel testo contrattuale in sede di sottoscrizione definitiva, e che le organizzazioni sindacali hanno manifestato la loro disponibilità in tal senso.

La Corte, nel prendere atto di tale assicurazione, ritiene, peraltro, doveroso richiamare le osservazioni più volte formulate in merito alla necessità che in sede di definizione del testo degli accordi collettivi venga prestata particolare attenzione agli effetti indiretti che una modifica della struttura retributiva potrebbe avere sul sistema pensionistico e previdenziale.

La certificazione della compatibilità dei costi contrattuali della presente ipotesi va intesa come condizionata ad un effettivo inserimento della clausola di salvaguardia nel testo del contratto definitivo, così come richiesto dal Consiglio dei ministri.

6. Sotto il profilo della compatibilità economico-finanziaria, l'ipotesi all'esame riconosce incrementi dello stipendio tabellare utilizzando tutte le risorse messe a disposizione dal comitato di settore (pari al 3,2% della massa salariale di riferimento). L'obiettivo di allineare lo stipendio dei segretari con quello dei dirigenti dell'area II viene assicurato attraverso una diminuzione di pari importo della retribuzione di posizione. In merito alla neutralità finanziaria di tale operazione si rinvia alle considerazioni svolte nel punto 4. del presente rapporto.

7. Il limite alla crescita retributiva dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni disposto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, va inteso come riferito agli esiti complessivi della

tornata contrattuale 2008-2009 e non solo a quelli derivanti dall'ipotesi all'esame singolarmente considerata.

In relazione a quanto sopra, osserva la Corte che i segretari comunali in servizio presso enti dove è presente almeno un dirigente potrebbero aver già beneficiato dell'allineamento della retribuzione di posizione ai più elevati valori, previsti per la dirigenza dell'area II, dal contratto collettivo per il biennio 2008-2009, sottoscritto il 3 agosto 2010.

Tale incremento si verrebbe ad aggiungere a quello derivante dall'ipotesi di accordo all'esame, interamente concentrato sulle componenti fisse della retribuzione, ma già di per sé esaustivo della percentuale di crescita del trattamento economico spettante.

Ritiene, allora, la Corte che l'eventuale intervenuto adeguamento della retribuzione di posizione dei segretari comunali ai valori previsti per i dirigenti degli enti locali dalla contrattazione collettiva per il biennio 2008-2009 debba essere considerato come anticipo degli incrementi spettanti ai segretari per la predetta tornata. Ne deriva che all'atto della sottoscrizione definitiva del contratto quanto anticipatamente corrisposto debba essere riassorbito dagli incrementi disposti dall'ipotesi all'esame. Analogamente per il futuro l'eventuale adeguamento della retribuzione di posizione per i soggetti che non hanno beneficiato di tale istituto potrà essere effettuato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 7, avendo quale limite massimo di riferimento l'ammontare di tale voce retributiva spettante ai dirigenti degli enti locali in esito alla contrattazione collettiva per il biennio economico 2006 – 2007.

L'interpretazione sopra riportata della norma in materia di allineamento della retribuzione di posizione (contenuta nell'art. 41, comma 5, del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001), deriva, del resto, da quanto disposto dall'art. 1, comma 4, dell'ipotesi all'esame, norma che conferma la vigenza degli istituti previsti in precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro in quanto compatibili con successive disposizioni di legge.

Diversamente, qualora venissero sommati i benefici dell'allineamento della retribuzione di posizione con quelli derivanti dall'ipotesi all'esame, gli esiti complessivi della tornata contrattuale 2008-2009 comporterebbero, per alcuni interessati, incrementi superiori al 3,2%, non compatibili con i limiti posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010.

In linea con le osservazioni della Corte sul punto specifico, l'intesa fra il Governo, l'ANCI, l'UPI e le organizzazioni sindacali del 27 novembre 2007 prevedeva, del resto, che l'adeguamento dello stipendio tabellare dei segretari a quello dei dirigenti dell'area II (obiettivo raggiunto con l'ipotesi all'esame) avrebbe dovuto essere realizzato attraverso una rivisitazione dell'intera struttura retributiva dei segretari, coerente con il principio di omnicomprensività e tipicità del trattamento spettante ai dirigenti. Il citato documento disponeva espressamente, a tal fine, una revisione di tutte

le specifiche indennità percepite dai segretari comunali, compreso l'istituto dell'adeguamento automatico della retribuzione di posizione, che avrebbe dovuto, allora, essere soppresso o, quantomeno, rivisto nelle concrete modalità di attuazione.

Con riferimento alle difficoltà tuttora esistenti alla conclusione della predetta operazione di riordino, si rinvia alle considerazioni svolte nel rapporto di certificazione relativo all'ipotesi di accordo il precedente biennio economico (delibera n. 63/2010), concernenti la non adeguata rilevazione e la mancanza di una dettagliata quantificazione, nel conto annuale predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, delle molteplici componenti retributive spettanti ai segretari comunali.

8. Con le condizioni, raccomandazioni ed osservazioni contenute nel presente rapporto ritiene la Corte sussistano i presupposti per una positiva certificazione della compatibilità degli oneri derivanti dall'ipotesi all'esame.

9. L'Aran, il Dipartimento della funzione pubblica e la Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito delle competenze loro demandate per garantire una uniforme e coerente interpretazione ed applicazione dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, sono invitati ad assumere le opportune iniziative per assicurare che l'applicazione dell'ipotesi all'esame presso i singoli enti avvenga tenendo conto di quanto esplicitato nel presente rapporto di certificazione.